

CAMERA DEI DEPUTATI N. 822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALICATA, Busetto, Vianello, Lizzero, Marchesi, Ambrosini, Ferrari Francesco, Golinelli, De Polzer, Franco Raffaele, Bernet Maria, Pajetta, Laconi, Miceli, Tognoni, D'Alessio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Sulotto, Natoli, Galluzzi, D'Alema, De Pasquale, Barca, Bastianelli, Chiaromonte, Lajolo, Lama, Gessi Nives, Ognibene, Rossanda Banfi Rossana

Presentata il 13 dicembre 1963

Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catastrofe del Vajont, con la distruzione di migliaia di vite umane, di fiorenti centri abitati, di industrie e di attività produttive molteplici nelle province di Belluno e di Udine ha creato improporzionabili gravi esigenze di doverosa giustizia, di risarcimento dei danni subiti, di ricostruzione delle industrie e degli abitati; esigenze che non riguardano solo le vittime innocenti scomparse, e i loro superstiti diretti ma si pongono ormai come necessità per tutta una zona vastissima delle vallate del Piave, del Maè, del Cellina, come esigenze di sicurezza nell'assetto idrogeologico e come problemi economici e produttivi che interessano nel complesso decine di migliaia di abitanti di frazioni del comune di Longarone, dei comuni di Castellavazzo, di Erto e Casso, e di altri comuni anche lontani dal centro più colpito ed eventualmente immuni da danni diretti immediati, ma toccati e colpiti nei loro interessi e nei loro rapporti economici dalla scomparsa di un centro produttivo e residenziale che interessava una economia assai vasta, che

era il crocevia necessario di molteplici interessi e relazioni umane.

È stato colpito infatti il cuore di una zona economicamente progredita, poiché l'attività industriale e artigianale nella zona devastata era notevolmente sviluppata, come dimostra il fatto che il 55 per cento della popolazione attiva era occupata nell'industria e nell'artigianato e che Longarone era uno dei pochi nuclei industriali della intera provincia di Belluno. Anche il settore delle attività commerciali e dei servizi era a Longarone particolarmente sviluppato e fiorente. Posto al centro di una vasta zona ed all'incrocio delle vallate del Piave con quelle del Cellina e dello Zoldano, Longarone costituiva il punto di attrazione di una notevole massa di interessi anche commerciali.

I danni subiti nel complesso dalle attività economiche (artigianato, industria, commercio ed agricoltura) assommano a 9 miliardi e 300 milioni circa.

Un'indagine svolta per l'accertamento dei danni pubblicata nel bollettino della Camera

di commercio di Belluno (anno 11, n. 5) da i seguenti dati:

a) industria e artigianato:

aziende industriali totalmente distrutte, n. 17, ammontare danni lire 4.800.000.000;

aziende industriali danneggiate n. 5, ammontare danni lire 505.000.000;

aziende artigiane totalmente distrutte, n. 59, ammontare danni lire 1.192.000.000;

aziende artigiane danneggiate, n. 17, ammontare danni lire 250.000.000;

b) aziende commerciali, n. 99, ammontare danni lire 1.600.000.000;

c) aziende agricole, ammontare danni lire 1.000.000.000.

Questi dati dimostrano in modo evidente per tutti come i sinistrati del Vajont non siano solo i 200 superstiti di caduti o direttamente danneggiati, ma tutto il Comune di Longarone, di Castellavazzo, di Erto-Casso, e, pur in misura minore, lo Zoldano; cosà avverrà infatti delle frazioni di Longarone: Igne, Dogna, Provagna, Fortogna? Cosa faranno Castellavazzo, Codissago e le altre frazioni? Cosa faranno le popolazioni di queste zone che dalla vita di Longarone e dalle sue industrie trovavano vita e sviluppo?

Senza risolvere alcuni decisivi problemi di sicurezza, di pianificazione economica e di ripresa produttiva è evidente che il deserto di oggi — limitato al capoluogo di Longarone — può estendersi ad altre frazioni, ad altre vallate.

Così tra l'altro si esprime a nome della Giunta comunale di Longarone il sindaco nella sua relazione del 9 dicembre.

A questa situazione, e ai complessi problemi posti in essere dalla catastrofe e dalle sue conseguenze, le varie provvidenze governative, e segnatamente la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e il decreto-legge del 31 ottobre 1963 che stanziava 4 miliardi per interventi urgenti per la sicurezza e primi interventi assistenziali, sono lontani dal provvedere in misura adeguata o anche solo in misura sufficiente.

Le carenze fondamentali che hanno contraddistinto le misure governative fin qui poste in essere che si compendiano nei due provvedimenti di legge su citati, sono state da diverse forze politiche e dalle popolazioni colpite individuate ormai esattamente. Esse riguardano:

1) la mancanza di un piano per la sicurezza definitiva delle zone minacciate e di tutti i bacini contermini;

2) la mancanza conseguente di un piano di ricostruzione e di sviluppo economico articolato nelle sue componenti produttive, sociali ed urbanistiche;

3) la inaccettabile misura degli indennizzi fin qui stabiliti, sia per quanto riguarda le proprietà private immobiliari che le attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole. La misura degli indennizzi è inaccettabile (4 milioni e mezzo per le proprietà immobiliari come limite massimo, il 30 per cento alle attività industriali, commerciali e il 50 per cento alle artigiane) perché assolutamente inadeguata al danno subito, cui va corrisposto invece il risarcimento integrale agli aventi diritto (risarcimento che in sede legislativa, tenendo conto della richiesta rivolta allo Stato di anticipare ai danneggiati l'importo, è opportuno definire, come noi facciamo nella nostra proposta di legge: « un indennizzo pari al 100 per cento del valore ») dovendosi valutare la natura della catastrofe del Vajont non come dovuta ad inevitabili cause naturali, come in altre situazioni, ma dovuta a precise responsabilità della S.A.D.E., di Enti pubblici e di organi politici amministrativi dello Stato;

4) l'aver mortificato il ruolo, che appare invece essenziale, delle popolazioni interessate e dei loro organismi rappresentativi (Enti locali, Comuni, Consigli provinciali, Consigli di valle, Comunità montane, associazioni rappresentative di categoria, associazioni di varia natura così diffuse nelle vallate italiane) nella tutela degli interessi degli aventi diritto, nel favorirne in tutti i modi e prestabilirne l'ampia e decisiva partecipazione democratica alla elaborazione ed attuazione dei piani sopraindicati; mentre si è dato un ruolo prevalente agli organismi governativi, amministrativi e burocratici.

Già nella lunga discussione avvenuta nella Commissione Lavori pubblici della Camera il 23 ottobre e del Senato il 30 ottobre in occasione della approvazione della legge n. 1457, da varie parti e con forza erano state sollevate osservazioni, critiche e precise proposte sulle linee sopra indicate, sia per rimuovere il limite ingiusto fissato agli indennizzi della proprietà immobiliare, sia per aumentare i contributi dovuti per la ricostruzione delle imprese industriali distrutte, sia per sviluppare in ogni modo e favorire l'iniziativa e la presenza determinante degli organismi rappresentativi della volontà popolare onde definire una larga presenza e iniziativa democratica dal basso nelle attività assistenziali e nella direzione dei piani di ri-

costruzione. Da alcune parti fin da allora si era affermato il principio del risarcimento integrale e delle necessità o di profonde modifiche alla legge in esame o di una nuova legge.

In questa stessa direzione si sono mossi i consigli comunali di Longarone e di Erto Casso nell'esaminare le insufficienze e i limiti della legge attuale e nel rivendicare nuove misure legislative. In questa stessa direzione vanno anche le indicazioni fornite da numerose assemblee popolari e da voti precisi di organizzazioni di categoria rappresentative e qualificate.

La necessità di modificare l'attuale legge 4 novembre 1963, n. 1457 e di giungere ad una nuova e più organica serie di interventi che riportino la zona a normalità di vita e di attività produttiva, sottolineando l'obbligo che incombe allo Stato di anticipare il risarcimento del risarcibile e di giungere alla ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti, e alla ricostituzione delle attività produttive senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività, riconoscendo la legge attuale come « necessariamente inadeguata alla gravità del disastro » è stata infine ufficialmente riconosciuta nell'ordine del giorno unanime votato dalla Commissione dei lavori pubblici del Senato il 30 ottobre 1963, che così testualmente si esprime:

« Il Senato, avuto presente che il disegno di legge n. 258, come afferma espressamente l'articolo 1, si limita solo a una prima serie di interventi urgenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, per ciò stesso necessariamente inadeguati alla gravità del disastro;

tenute presenti le richieste dei cittadini sopravvissuti di Longarone e degli altri comuni della zona,

impegna il Governo

a predisporre con ogni sollecitudine una seconda e più organica serie di interventi che, proponendosi l'obiettivo di restituire al più presto la zona a normalità di vita e l'attività produttiva e di manifestare concretamente in tal modo la viva solidarietà del Paese e l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il risarcibile, contemplino in particolare:

a) la ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) la ricostituzione delle attività produttive industriali, artigiane, agricole e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) l'agevolata creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati stabilizzando l'occupazione;

a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza e delle diverse Amministrazioni statali;

a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli enti pubblici in modo particolare degli enti previdenziali assicurativi e assistenziali;

a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

Onorevoli colleghi, per colmare le gravi carenze che le provvidenze governative presentano e per ridare alle popolazioni colpite e deluse certezza nel buon diritto e fiducia in una effettiva opera di ricostruzione, sottoponiamo all'attenzione e alla approvazione della Camera una nuova proposta di legge per il Vajont, e, questo facciamo, muovendoci nello spirito e nella lettera dell'ordine del giorno approvato dal Senato il 30 ottobre 1963.

La nostra proposta di legge affronta innanzi tutto il fondamentale problema della sicurezza delle popolazioni del longaronese e della Val Cimolliana dai pericoli che tuttora incombono su di esse per il grave dissesto idrogeologico in cui si trova attualmente il bacino del Vajont in seguito all'evento catastrofico, e insieme il problema della difesa degli abitanti di altre zone montane delle province di Belluno e di Udine, nelle quali la presenza di laghi artificiali e di sbarramenti, costruiti o in costruzione in zone geologicamente insicure, costituisce motivo di profondo e di giustificato allarme.

Dopo indagini tecniche esperite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo fa sapere oggi alle popolazioni di Longarone e di Erto Casso che per tutto il territorio comprendente i due comuni si sarebbe venuta a determinare una *situazione di insicurezza a tempo indeterminato*. La conseguenza immediata che il Governo ricava da tale situazione è che Longarone ed Erto Casso dovranno essere ricostruite in altre zone poiché non si ritiene che le opere di pronto intervento rivolte ad operare nel complesso

costituito dal bacino residuo del Vajont, dalla diga e dal passo di Sant'Osvaldo, possano garantire quella sicurezza che è la condizione indispensabile per ricostruire Longarone nel suo territorio attuale.

Non saremmo certamente noi a sottovalutare nemmeno per un istante la gravissima questione della sicurezza quando, sin nei giorni immediatamente seguenti la catastrofe, fummo fra quelli che più decisamente attirarono l'attenzione del Governo e del Paese sul permanere di pericoli gravi per i superstiti e per le popolazioni. Anzi, come affermammo ancor prima della tragedia, per prevenirla, noi ribadiamo che compito e dovere elementare dello Stato è porre in essere le misure necessarie affinché nuove e più spaventose catastrofi non abbiano a ripetersi.

Senza togliere nulla alle conclusioni cui possono giungere tecnici sperimentati, deve essere chiaro che una dichiarazione di insicurezza a tempo indeterminato per tutto il longaronese significa due cose: che il comune di Longarone non potrà più risorgere come quel complesso industriale, economico, sociale, culturale e spirituale che ne faceva il cuore di una zona economicamente progredita e lo poneva all'avanguardia dell'azione di propulsione del processo di sviluppo economico in atto; e, in secondo luogo, che su tutta la vallata del Piave, permanendo la insicurezza a tempo indeterminato, si avrebbero fenomeni gravissimi di ristagno, di impoverimento, di carenza di iniziative e di vero e proprio decadimento economico e sociale.

Ciò considerato, la nostra proposta di legge tende proprio con l'articolo 1, proponendo l'adozione di un piano per la sicurezza e la difesa delle popolazioni e del suolo dal dissesto idrogeologico in atto, ad affermare la necessità che lo Stato, utilizzando tutti gli strumenti che la tecnica più progredita pone oggi a disposizione anche su scala internazionale, e impiegando mezzi finanziari straordinari, giunga a contrarre al massimo i termini per definire nella zona condizioni di sicurezza sia per il versante del Vajont sulla valle del Piave, che per il versante di passo Sant'Osvaldo verso la Val Cimolliana, condizioni di sicurezza che devono trovare il loro elemento essenziale nella definitiva inutilizzazione della diga a fini idroelettrici e nello svuotamento del bacino residuo, a monte della frana del Toc sino a stabilire le condizioni di garanzia totale.

La nostra proposta, con l'articolo 4 non esclude che condizioni non ancora sino ad oggi tecnicamente accertate possano suggerire

la eventualità, se, pure deprecabile, del trasferimento delle comunità attualmente esistenti nelle zone colpite. Ma questa eventualità ingloba nella esigenza che il comune di Longarone promuova l'adozione di un piano regolatore intercomunale comprendente non soltanto il territorio del longaronese e della valle del Piave sino a Ponte nell'Alpi, ma, con essi quelli di Erto Casso, Cimolais e Claut della Valle Cimolliana, nonché i territori della Valle Zoldana e dell'Alpago. Piano che deve prevedere un'organica industrializzazione delle zone stesse quale elemento di fondo per una organica rinascita economica e sociale.

È da salvaguardare, in ogni caso, nell'eventualità del trasferimento, che i valori, non solo economici ma spirituali e morali che una comunità unita esprime ed ha accumulati nel tempo siano salvaguardati, e ciò in relazione anche alla stessa scelta delle località dove tali comunità fossero costrette a trasferirsi e che devono essere tali da corrispondere al profondo attaccamento alla propria terra che è così radicato nell'animo delle popolazioni della montagna. A questo scopo, nello stesso articolo 4, proponiamo che sulla designazione della località nelle quali stabilire la residenza delle comunità che dovrebbero essere trasferite, venga indetto un *referendum* cui parteciperanno tutti gli elettori delle comunità stesse.

La necessità di addivenire alla formulazione di un piano organico di ricostruzione e di sviluppo economico articolato nelle sue componenti produttive, sociali ed economiche è da noi previsto agli articoli 13 e 33 della proposta di legge, ove si afferma che i comuni della Valle del Piave e della Cimolliana interessate alla catastrofe e quelli della Valle Zoldana e dell'Alpago, elaborano un piano di rinascita e di sviluppo economico del comprensorio. Tale piano dovrà prevedere l'intervento dell'industria di Stato, lo sviluppo di iniziative produttive, artigianali, commerciali e turistiche, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, dando facoltà ai comuni stessi di decidere le forme per la stesura del piano in modo di assicurare la più ampia partecipazione democratica alla elaborazione stessa.

Per l'attuazione di tale piano si prevede inoltre che la costruzione di Zone Industriali nel loro complesso di aree, infrastrutture e servizi sia a totale carico dello Stato; che particolari agevolazioni siano assicurate, sia per quanto attiene ai prezzi di cessione delle aree da industrializzare che esenzioni fiscali, a favore delle piccole industrie, dell'artigianato e delle piccole imprese commerciali.

Si prevede in ogni caso che la gestione delle dette zone industriali debba essere affidata agli Enti locali o a loro Consorzi garantendo negli stessi organi di gestione la tutela dei diritti delle minoranze.

Il riconoscimento per gli aventi diritto, siano essi privati o Enti pubblici, al risarcimento integrale dei danni e delle distruzioni subite, scaturisce dalla considerazione del fatto che quel che conferisce alla catastrofe del Vajont una atroce peculiarità tale da diversificarla nettamente da altri eventi disastrosi, è che essa deve farsi risalire a responsabilità umane. Del resto lo stesso Ministro onorevole Sullo nella seduta della Camera del 15 ottobre, sei giorni dopo la tragedia, riconobbe che « per la prima volta si è verificato un disastro non dovuto solo alle forze naturali, ma (comunque si risolva il problema delle responsabilità) ascrivibile alle umane deficienze ».

Si tratta naturalmente delle responsabilità dirette e indirette della S.A.D.E., dell'E.N.E.L. S.A.D.E. e degli organi dello Stato che, ci auguriamo, il Parlamento voglia sollecitamente individuare con i metodi dell'inchiesta e che in ogni caso spetta alla Magistratura accertare e colpire.

Perciò in tutti gli articoli della nostra proposta di legge riguardanti il risarcimento per la ricostruzione integrale di tutti i patrimoni privati e pubblici danneggiati o distrutti dall'evento disastroso, mentre si fissa il dovere per lo Stato di anticipare le somme necessarie per il pagamento al 100 per cento agli aventi diritto per i danni ricevuti; all'articolo 34 si afferma che i responsabili della catastrofe hanno l'obbligo di risarcire allo Stato tutta la spesa per le opere pubbliche inerenti al disastro, e, agli Enti pubblici e ai privati, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dallo stesso, salvo il rimborso allo Stato, da parte degli stessi Enti e da parte dei privati, della maggior parte delle somme riscosse conseguentemente ai danni patrimoniali conseguiti.

A garanzia poi dell'esecuzione degli obblighi sopra indicati e sino a quando siano pendenti le azioni relative all'accertamento delle responsabilità e dell'ammontare dei danni, si propone (articolo 35) di sospendere il pagamento delle somme dovute dall'E.N.E.L. alla S.A.D.E. quale indennizzo per il trasferimento degli impianti elettrici derivante dalla legge di nazionalizzazione. Ci pare questa una misura cautelativa di importanza essenziale.

Sulla base di questa impostazione, negli articoli 5, 6, 7 e 8 della nostra proposta vengono fissate le forme e le modalità per il ri-

sarcimento integrale agli aventi diritto per i danni e le distruzioni subite dai fabbricati di proprietà privata di qualsiasi entità, natura e destinazione, e, con l'articolo 9, per la perdita del vestiario, della biancheria, della mobilia o di ogni altro oggetto o bene mobile di proprietà privata.

Con gli articoli 3, 11 e 12 sulla base degli stessi principi si propone la ricostituzione, a carico dello Stato, sotto forma di anticipazione, di tutti i patrimoni perduti dai comuni che sono stati colpiti dalla catastrofe (edifici, strade, attrezzature, scuole ed altri servizi pubblici, ecc.) e di tutte le fonti di entrata effettive, quest'ultime mediante i ripiani completi dei bilanci comunali liberando gli stessi comuni dagli oneri, del resto non sopportabili, loro derivanti dalla contrazione di mutui straordinari.

Il risarcimento totale a favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali, danneggiate o distrutte è regolamentato dal complesso degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della proposta di legge, prevedendosi in essi anche i casi di ricostruzione delle imprese in località diverse da quelle ove sorgevano prima del disastro, purché ricadenti nei territori del comprensorio previsto dal Piano Regolatore Intercomunale, il caso di ricostruzione delle imprese in località diverse da quelle previste dal P.R.I., ma prescelte dalla comunità in caso di indispensabile trasferimento degli abitati e, infine, i casi riguardanti gli aventi diritto che non intendono più ricostruire le aziende danneggiate o distrutte.

Sempre in analogia con quanto sopra è previsto, con gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 vengono regolamentate le forme e i modi per garantire il risarcimento dovuto per la distruzione delle aziende agricole e per la loro ricostituzione anche in territori diversi da quelli dove prima esistevano, a causa dei terreni resi ormai sterili dall'evento disastroso, o per l'eventuale trasferimento degli abitati. Data la gravità della catastrofe si riconosce inoltre ai coltivatori diretti il diritto all'esenzione dal pagamento di tutti i tributi diretti (Stato ed Enti locali) e dal pagamento dei contributi per la pensione di invalidità e vecchiaia e per le mutue di malattia, per la durata di due anni, estendendo agli stessi, per lo stesso periodo, l'assistenza farmaceutica di cui attualmente sono privi.

Il principio delle esenzioni fiscali per lo stesso periodo di tempo viene esteso del resto a tutti i cittadini ritenendosi inadeguata la misura adottata con la precedente legge della semplice sospensione dei pagamenti.

Con la nostra proposta di legge profondamente s'innova, infine, rispetto alla legge 1457 in tutta la materia riguardante l'assistenza ai lavoratori subordinati.

Viene estesa ampiamente la sfera degli aventi diritto comprendendovi anche i lavoratori autonomi indipendenti.

L'ammontare dell'indennità speciale viene fissata in una misura non inferiore a lire 2.000 giornaliera e viene estesa per la durata di un anno invece che per sei mesi, come previsto dalla citata legge, garantendone, inoltre la corresponsione del 50 per cento anche per i sei mesi dopo l'anno (articoli 27 e 28).

Vengono previste anticipazioni da parte dello Stato per il pagamento delle indennità previste dai contratti e dalle leggi per la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui i datori di lavoro non si trovino nelle condizioni materiali di poterlo fare direttamente salvo il successivo rimborso allo Stato a risarcimento integrale percepito.

Si estendono a favore dei superstiti infortunati del Vajont, anche se non provvisti di assicurazione, le norme relative agli infortuni sul lavoro, e, in deroga alle leggi vigenti, si propone di anticipare di cinque anni il termine valido per il trattamento pensionistico di vecchiaia, e di fissare al 50° anno quello per le invalidità. Inoltre, per un periodo di cin-

que anni si estende gratuitamente a favore dei superstiti, in tutti i casi, l'assicurazione contro le malattie.

Si ritiene infine di far assolvere alla nazione un fondamentale dovere morale chiedendo all'articolo 31 il riconoscimento della qualifica di caduti sul lavoro a tutti i cittadini in condizione professionale e non professionale, comprese le casalinghe, gli scolari e gli studenti, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato di qualunque ordine e grado, i sacerdoti e gli appartenenti agli ordini religiosi deceduti per effetto della catastrofe del Vajont.

Onorevoli colleghi, chiunque si sia portato sui luoghi del disastro e abbia potuto intrattenersi con i superstiti, con i cittadini, con gli appartenenti alle assemblee elettive e a tutte le organizzazioni e associazioni rappresentate, ha potuto riscontrare che, da ogni parte, unanimemente, si sono levate le richieste della sicurezza, del risarcimento dei danni subiti, della ricostruzione e della rinascita delle zone colpite e della giustizia senza compromessi. Unicamente a queste esigenze si ispira il contenuto della nostra proposta di legge per il bene delle popolazioni così tanto duramente colpite. Voglia la Camera non deluderne l'attesa approvando quanto vi proponiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e di intesa con le Amministrazioni comunali di Longarone, Belluno, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Pieve di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana, Domegge, Erto-Casso, Cimolais, Claut e con le Amministrazioni Provinciali di Belluno e di Udine, adotterà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano organico di opere per la sicurezza e la difesa delle popolazioni e del suolo dal dissesto geologico e idraulico e dalle erosioni per la sistemazione dei bacini idrografici unitariamente intesi ricadenti nei territori delle provincie di Belluno e di Udine.

Il piano dovrà essere indirizzato a definire un termine di tempo entro il quale le condizioni di insicurezza siano rimosse. A tale scopo il piano deve prevedere innanzitutto la definitiva inutilizzazione del bacino residuo a monte della frana del Toc a fini idroelettrici e lo svuotamento di esso sino alla creazione delle condizioni di assoluta sicurezza.

Il piano dovrà garantire la sicurezza delle dighe e stabilirà quali zone devono essere ritenute inabitabili.

Non potranno essere ulteriormente utilizzate né continuati i lavori di quelle dighe per le quali non sia possibile realizzare condizioni di garantita sicurezza.

La spesa per la esecuzione del piano sarà stanziata in tre annualità nello stato di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

ART. 2.

Il n. 4 del primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

4) lire 4 miliardi quale primo stanziamento per un indennizzo pari al 100 per cento del valore dei danni subiti dai proprietari di fabbricati di qualsiasi natura, entità e destinazione ».

ART. 3.

La lettera c) dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963 n. 1457 è sostituita dalla seguente:

« c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico,

di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di edifici comunali adibiti a qualsiasi uso, di campi e d'impianti sportivi e ricreativi, di impianti e di mezzi comunque inerenti allo espletamento di servizi pubblici esistenti; di strade statali, provinciali, comunali e vicinali di piazze, giardini, parchi e monumenti, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche; nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo previdenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784 ».

ART. 4.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Il Comune di Longarone promuoverà l'adozione del Piano regolatore intercomunale comprendente i territori dei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto-Casso, Cimolais, Claut, Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago, Chies d'Alpago.

Tale piano, che deve prevedere un'organica industrializzazione delle zone stesse, stabilirà anche i centri abitati che dovranno essere eventualmente trasferiti.

Sulla designazione della località nella quale stabilire la residenza delle comunità che dovranno essere trasferite, in relazione a quanto disposto al terzo comma dell'articolo 1, sarà indetto un *referendum* cui parteciperanno tutti gli elettori delle comunità stesse.

Il Piano regolatore intercomunale e i piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nei piani regolatori è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene in ogni caso determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I criteri e la procedura per l'assegnazione delle aree di privati saranno deliberati dai Consigli comunali interessati ».

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni e nelle località indicati all'articolo primo della presente legge il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad anticipare ai danneggiati la spesa al 100 per cento necessaria per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi numero, natura, entità e destinazione distrutti o danneggiati.

Il Ministero per i lavori pubblici è autorizzato ad anticipare la spesa delle somme stabilite dal precedente comma anche per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovessero essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 4 della presente legge ».

ART. 6.

L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle anticipazioni di cui all'articolo 5 della presente legge, la spesa per la riparazione dei fabbricati danneggiati e per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia, nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 4 della presente legge.

In ogni caso gli appartamenti ricostruiti, e — in quanto possibile — gli appartamenti riparati, debbono essere completi di servizi e non devono essere al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1956, n. 715 per quanto attiene alle superfici degli alloggi ».

ART. 7.

L'anticipazione delle somme previste dall'articolo 5 della presente legge, avverrà, purché gli interessati ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del Genio civile

e questo, sentito l'Ufficio competente del Comune, abbia proceduto all'accertamento del danno. Agli interessati saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 50 per cento dell'ammontare della spesa totale necessaria per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori, e la liquidazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori medesimi.

L'autorizzazione ai pagamenti di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 8.

Le norme e le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 della presente legge, si applicano anche a favore dei proprietari privati che intendono procedere alla ricostruzione degli immobili da abbandonarsi in seguito al trasferimento dei centri abitati, in centri diversi da quelli che si trovano nei Comuni e nelle località indicati dall'articolo 4 della presente legge, purché nella località prescelta per la ricostruzione della comunità di appartenenza.

Agli aventi diritto che non intendano provvedere alla ricostruzione delle abitazioni nelle località di cui all'articolo 4 della presente legge, è attribuito un indennizzo pari al cento per cento del valore di mercato che i fabbricati distrutti, danneggiati o abbandonati avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

Il valore venale è determinato dall'Ufficio tecnico erariale di competenza sentito l'Ufficio tecnico comunale. Le aree abbandonate per le cause previste dal comma precedente, vengono acquistate dal Comune secondo le norme previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 9.

L'articolo 7 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire un miliardo, quale primo stanziamento, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza compresi gli indennizzi per la perdita di vestiario, biancheria, mobilia e ogni altro oggetto e bene mobile di proprietà privata e pubblica.

Quando non sia possibile fornire altra prova, l'avente diritto è autorizzato a produrre una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio e convalidata dalla Giunta comunale del luogo ove erano i posti i beni di cui si chiede l'indennizzo ».

Dall'indennizzo previsto al primo comma sono detratte le somme ricevute o in via di riscossione a titolo di indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria o mobilio ai sensi del sostituito articolo 7 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, in quanto abbia già avuto esecuzione.

A tal fine l'avente diritto deve dichiarare quanto percepito per il titolo di cui al comma precedente.

ESENZIONI TRIBUTARIE

ART. 10.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I cittadini residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti dal pagamento dei tributi erariali fino al 31 dicembre 1965.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere negli stessi Comuni e località fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi comunali e provinciali.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni Provinciali e Comunali delibereranno per l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali e provinciali ».

ENTI LOCALI

ART. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1357, sono sostituiti dal seguente:

« Alle Amministrazioni Provinciali di Belluno e di Udine ed ai Comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto-Casso, Belluno, Cimolais e Claut, sono concessi fino al 31 dicembre 1965 contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del completo pareggio economico del proprio bilancio in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 ».

ART. 12.

L'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro degli interni dispone anticipazioni in misura non inferiore all'ammontare delle spese previste nell'ultimo bilancio approvato. Tali anticipazioni saranno detratte dall'ammontare dei contributi di cui all'articolo precedente ».

INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO

ART. 13.

I Comuni sui territori di cui al Piano regolatore intercomunale indicati all'articolo 4 della presente legge, predispongono un piano di rinascita e di sviluppo economico del comprensorio.

Tale piano dovrà prevedere:

a) l'intervento dell'industria di Stato e dell'industria nazionalizzata;

b) lo sviluppo di iniziative produttive e l'insediamento della piccola e media industria privata;

c) lo sviluppo di iniziative artigianali, commerciali e turistiche;

d) l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura a mezzo delle necessarie trasformazioni fondiari e culturali.

A tale scopo è in facoltà dei Consigli comunali decidere gli istituti e le forme per l'elaborazione e l'attuazione del piano, assicurando il reciproco coordinamento, e un'ampia partecipazione alla elaborazione e alle scelte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categorie, e degli operatori economici.

ART. 14.

Gli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

Alle imprese industriali, artigiane, commerciali, di credito, turistiche, di trasporto e di ogni altra natura, site nei territori di cui all'articolo primo della presente legge, che intendono riattivare, ricostruire impianti, attrezzature, scorte, merci, prodotti finiti e semilavorati danneggiati o distrutti, è corrisposto un indennizzo pari al 100 per cento della spesa necessaria.

Le stesse disposizioni si applicano a favore delle imprese che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati, purché la ricostruzione avvenga nei territori dei Comuni di cui all'articolo 4 della presente legge, o in centri diversi purché nella località prescelta per la ricostruzione della comunità nel cui territorio aveva sede l'impresa.

A favore delle imprese artigiane e commerciali che intendono associarsi in Cooperative o in Consorzi di produzione e di vendita vengono applicate tutte le agevolazioni fiscali, creditizie ed assicurative previste dalle leggi vigenti.

ART. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano a favore delle imprese che intendono ricostruire impianti di natura diversa da quelli preesistenti danneggiati o distrutti, purché la ricostruzione avvenga nei territori e nei centri di cui al secondo comma dell'articolo precedente e sia garantita un'occupazione di mano d'opera almeno non inferiore a quella esistente presso il precedente impianto.

Agli aventi diritto che non intendono provvedere alla ricostruzione delle imprese nelle località di cui all'articolo 1 e all'articolo 4 della presente legge, è attribuito un indennizzo pari al 100 per cento del valore di mercato che le imprese distrutte, danneggiate o abbandonate, comprese le scorte e i prodotti semilavorati e finiti giacenti in magazzino, avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

ART. 16.

Gli articoli 14 e 15 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, è accertata da un Commissione composta dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, dagli intendenti di finanza, dai capi degli Uffici tecnici erariali, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, dai presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura, dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria degli operatori economici designati dalle organizzazioni più rappresentative delle province di Belluno e di Udine.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

I pagamenti delle somme previste per gli indennizzi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge sono corrisposti dagli intendenti di finanza con propri decreti ed effettuati mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento.

Alle imprese che hanno diritto agli indennizzi di cui agli articoli 14 e 15 —primo comma — della presente legge, saranno accordati, a richiesta, anticipazioni non inferiori al 50 per cento dell'ammontare dell'indennizzo stesso; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori e la liquidazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori medesimi.

ART. 17.

I ratei di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, e in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato, sono assunti a carico dello Stato per due annualità successive all'evento.

L'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è abrogato.

ART. 18.

Ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

ART. 19.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico ed a enti esercenti credito mobiliare la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge entro il limite di lire 4 miliardi quale primo stanziamento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito per il pagamento da parte dello Stato dei ratei di cui all'articolo 17 della presente legge.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

ART. 20.

Per il pagamento delle somme previste dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, è autorizzato un primo stanziamento di lire 2.700 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 700 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 1.000 milioni per il 1964-65, di lire 1.000 milioni per il 1965-66.

Per il pagamento dei ratei di ammortamento di cui all'articolo 17 della presente legge è autorizzata la spesa di 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio in ragione di lire 20 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 280 milioni per l'esercizio 1964-65.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è abrogato.

AZIENDE AGRICOLE

ART. 21.

L'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1964-65 per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, danneggiate dall'evento catastrofico del Vajont.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati e distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Tutti i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono elevati al 100 per cento a favore delle aziende danneggiate o distrutte.

L'entità del danno subito da ciascuna azienda agricola, ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, è accertata da una Commissione composta dagli ispettori provinciali dell'agricoltura, dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio, dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge e dai rappresentanti di tutte le organizzazioni delle categorie interessate ».

ART. 22.

Alla concessione e liquidazione delle somme di cui al precedente articolo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati dipartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

ART. 23.

Alle aziende agricole che a causa dell'evento disastroso sono costrette a trasferirsi, o perché i terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosione delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, o a seguito del trasferimento della comunità è corrisposto il pagamento al 100 per cento delle spese, secondo i valori di mercato esistenti nella località prescelta per la ricostruzione dell'azienda o per la ricostruzione della comunità nel cui territorio aveva sede la azienda, occorrenti:

a) all'acquisto dei terreni secondo le categorie di precedente appartenenza;

b) alla costruzione di fabbricati, di manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti di aziende singole ed associate secondo la consistenza precedente all'evento disastroso;

c) alla ricostituzione delle attrezzature aziendali, delle scorte vive e morte e del valore dei frutti pendenti.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e agli affittuari anche di beni demaniali operanti nei fondi delle aziende agricole di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 21 della presente legge.

ART. 24.

Agli aventi diritto che non intendano provvedere alla ricostituzione delle aziende agricole danneggiate dall'evento catastrofico o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati, è attribuito un indennizzo pari al 100 per cento del valore di mercato che le aziende avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

Il valore venale è valutato secondo le norme di cui all'articolo precedente ed è deter-

minato dalla Commissione di cui all'articolo 21 della presente legge.

La concessione e la liquidazione delle somme di cui al precedente articolo saranno effettuate a norma di quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge.

ART. 25.

L'articolo 22 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da eminarsi in concerto con il Ministro del tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

A favore dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge sono estese tutte le provvidenze relative all'assistenza farmaceutica e alle spedalità di cui beneficiano i lavoratori subordinati a norma delle leggi vigenti».

LAVORATORI SUBORDINATI

ART. 26.

L'articolo 24 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori che alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi o di aziende distrutte o danneggiate nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero risultavano privi di occupazione, ai lavoratori che siano rimpatriati o che siano rientrati dall'estero nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, ai giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre 1963, nonché ai militari che hanno usufruito di congedo speciale o esentati dal servizio militare, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione contrattuale di fatto spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente, comunque non inferiore a lire 2.000 giornaliere.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti a carico della relativa cassa, gli assegni familiari, nonché i contributi sociali previsti dalle leggi vigenti.

Le provvidenze previste dal presente articolo sono altresì estese a favore degli appartenenti a tutte le categorie dei lavoratori non subordinati».

ART. 27.

L'articolo 25 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di un anno a decorrere dal 9 ottobre 1963 e dalla data del rimpatrio o del rientro, o dall'inizio di ricerca della prima occupazione, ed è corrisposta a rate mensili anticipate. Per i sei mesi successivi all'anno l'indennità speciale è corrisposta per il 50 per cento.

L'indennità speciale sostituisce e assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione ».

Le provvidenze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, si applicano anche a favore dei lavoratori che vengono rioccupati all'estero.

ART. 28.

Ai lavoratori superstiti e agli aventi diritto dei lavoratori deceduti, già dipendenti da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di trasporti, agricole danneggiate o distrutte, che per causa di forza maggiore non abbiano percepito entro 6 mesi dal 9 ottobre 1963 le indennità previste dai contratti e dalle leggi per la risoluzione del rapporto di lavoro, spetta una anticipazione della indennità fino all'80 per cento della stessa che sarà erogata dagli Uffici provinciali del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Le predette anticipazioni saranno rimborsate agli Uffici provinciali del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale dalle imprese a norma del successivo articolo 33.

ART. 29.

Le norme relative agli infortuni sul lavoro sono estese a tutti gli effetti ai superstiti infortunati, anche se non provvisti di assicurazione, in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

In deroga alle leggi vigenti è corrisposto il trattamento pensionistico di vecchiaia con anticipo di 5 anni sul termine legale, nonché il trattamento pensionistico di invalidità ai lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1964.

A favore dei superstiti è estesa gratuitamente, per un periodo di cinque anni, a partire dal 9 ottobre 1963, l'assicurazione contro le malattie. Tale disposizione si applica anche a favore dei superstiti che non risultano assicurati di fatto contro le malattie e l'assistenza gratuita è a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

ART. 30.

È riconosciuta la qualifica di caduto sul lavoro a tutti i cittadini in condizione professionale e non professionale nonché agli appartenenti alle forze armate dello Stato di qualunque ordine e grado, ai sacerdoti e agli appartenenti agli ordini religiosi deceduti per effetto della catastrofe del Vajont.

Le indennità spettanti sono attribuite agli aventi diritto a norma delle leggi vigenti.

L'indennità a favore degli studenti, degli scolari e delle casalinghe è commisurata a quella attribuita alla categoria dei lavoratori dell'industria.

ART. 31.

Sono assunte dallo Stato le spese occorrenti agli studenti e agli scolari superstiti che per causa di forza maggiore sono costretti a compiere gli studi fuori delle località di loro residenza.

La spesa è a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 32.

Sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per l'acquisto di aree da destinarsi alla costituzione di zone industriali nei territori dei Comuni compresi nel Piano Regolatore Intercomunale e nei piani regolatori di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché quelle necessarie per l'approntamento di infrastrutture, di servizi e di ogni altra opera di urbanizzazione destinati al funzionamento delle stesse zone industriali. Di queste ultime non si tiene conto nella determi-

nazione del prezzo di cessione delle aree industriali alle imprese private e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

Le spese di cui al comma precedente sono da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1964-1965.

La gestione delle zone industriali di cui al presente articolo dovrà essere affidata agli enti locali (regioni, province, comuni) o a consorzi composti esclusivamente degli stessi enti. Negli organi direttivi delle zone industriali dovrà essere assicurata la presenza della minoranza.

È stabilita l'esenzione decennale dell'imposta sulla ricchezza mobile, categoria B, per i redditi delle piccole industrie, delle aziende artigiane, nonché delle piccole imprese commerciali di nuovo impianto derivante da ricostruzione, potenziamenti e ammodernamenti.

ART. 33.

Le provvidenze disposte dalla presente legge e da tutti i provvedimenti emanati per il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, non pregiudicano in alcun caso il diritto dei danneggiati (enti pubblici e privati) a conseguire l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla predetta catastrofe, da chi potrà essere ritenuto responsabile di essa.

Gli enti pubblici e privati che conseguono il risarcimento dei danni patrimoniali a norma del precedente comma, rimborseranno allo Stato, nei limiti di quanto percepito a titolo di risarcimento (con esclusione di quello per i danni non patrimoniali) tutte le somme riscosse in applicazione della presente legge e di tutti i provvedimenti emanati per il disastro del Vajont, sino alla concorrenza di 4/5 delle somme stesse e sempre che esse siano state corrisposte per la stessa causale per cui è stato conseguito il risarcimento.

I responsabili inoltre risarciranno allo Stato tutta la spesa effettuata o da effettuarsi per opere pubbliche inerenti alla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, nonché per le opere previste dall'articolo 1 della presente legge, quanto esse dipendono da situazioni di danno o di pericolo comunque cagionati dall'insediamento di impianti idroelettrici.

ART. 34.

A garanzia dell'esecuzione degli obblighi previsti nell'articolo precedente e sino a quan-

do siano pendenti le azioni relative all'accertamento delle responsabilità e dell'ammontare dei danni, è sospeso il pagamento delle somme dovute dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) alla Società adriatica di elettricità (SADE) secondo quanto fissato dal decreto ministeriale del 9 maggio 1963.

Da tali somme sarà detratto l'ammontare dei risarcimenti dovuti preferendo i privati e gli Enti pubblici allo Stato.

ART. 35.

La spesa erogata dallo Stato agli enti pubblici e ai privati ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e della presente legge è eseguita a titolo di anticipazione salvo il rimborso di cui all'articolo precedente.

ART. 36.

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali e comunali aventi per oggetto le materie previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 e della presente legge, sono soggette al solo controllo di legittimità delle Giunte provinciali amministrative.

ART. 37.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a scontare anche dopo il protesto i titoli di credito che contengano un'obbligazione di persone che abbiano avuto imprese danneggiate o distrutte in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, e a far valere il relativo credito sugli indennizzi di cui alla presente legge.

La situazione soggettiva richiesta da quanto previsto dal comma precedente sarà certificata dal Comune nel cui territorio era sita l'impresa.

ART. 38.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate per il prossimo triennio le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

ART. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.